

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1783

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FRATTA PASINI**

Modifica all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di obbligo dell'istituzione del difensore civico
comunale e provinciale

Presentata il 4 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 142 del 1990 comprendeva, fra gli elementi innovativi di maggiore rilevanza e significato per i cittadini, l'istituto del difensore civico comunale e provinciale. Dopo sei anni dalla entrata in vigore di quel provvedimento, la situazione attuativa non è soddisfacente: il difensore civico è stato realizzato in un numero limitato di amministrazioni locali, ed anche laddove esista esso stenta ad esercitare un ruolo di effettiva tutela del cittadino. A giudizio del proponente, questa situazione insoddisfacente deriva soprattutto dalla caratteristica di facoltatività che la legge attribuiva all'istituzione del difensore civico. Tale caratteristica di fatto ha intaccato significativamente il prestigio di un incarico che trova proprio nella sua autorevolezza lo

strumento di maggiore efficacia della sua funzione, sta per quanto riguarda la predisposizione dei cittadini ad avvalersene, sia per ciò che concerne la disponibilità degli uffici a recepirne le indicazioni.

Il difensore civico costituisce infatti una figura profondamente innovativa ed estranea alla tradizione dell'ordinamento amministrativo italiano, venendo mutuata da esperienze di altri paesi, soprattutto anglosassoni e scandinavi, dove ha dimostrato una consolidata efficacia, da porre tuttavia in relazione ad un impianto amministrativo e ad una tradizione di rapporti fra cittadini e istituzioni profondamente diversa dalla nostra; e ad un sistema pubblico profondamente improntato ad uno spirito di servizio nei confronti della collettività e dei singoli. Per questo in Italia

tale figura è altamente necessaria, ma nello stesso tempo essa stenta a trovare un suo ruolo definito.

Per queste ragioni è legittimo ritenere che un rafforzamento, dal punto di vista legislativo, delle caratteristiche della funzione del difensore civico possa costituire un passo significativo sulla strada di una

più estesa ed efficace applicazione di tale istituto. La presente proposta di legge consta quindi di un unico articolo nel quale si modifica l'articolo 8, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedendo l'obbligo, e non più la facoltà, per gli statuti comunali e provinciali, di prevedere l'istituzione del difensore civico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Lo statuto provinciale e quello comunale devono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della amministrazione nei confronti dei cittadini ».

